

Deliberazione n. 28 /2019/PRSE



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Marco Pieroni	presidente
dott. Massimo Romano	consigliere (relatore)
dott. Paolo Romano	consigliere
dott. Alberto Stancanelli	consigliere
dott. Tiziano Tessaro	consigliere

Adunanza del 16 aprile 2019
Provincia di Parma (PR)
Rendiconto 2016

Visto l'articolo 100, comma secondo, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, e modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004 e con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 148-bis del citato testo unico, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n.



266, che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci di previsione ed ai rendiconti degli enti medesimi;

Visto l'articolo 6, comma 2, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

Viste le linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto dell'esercizio 2016, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 6/SEZAUT/2017/INPR;

Considerato che dette linee-guida ed il relativo questionario sono stati portati a conoscenza della Città Metropolitana di Bologna e delle Province dell'Emilia-Romagna con lettera di questa Sezione regionale di controllo prot. n. 4726 del 27 settembre 2017;

Preso visione delle relazioni predisposte dall'Organo di revisione della **Provincia di PARMA (PR)**;

Vista la deliberazione di questa Sezione n. 104/2018/INPR del 22 maggio 2018 con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

Esaminata la documentazione pervenuta e gli elementi forniti dall'Ente in sede istruttoria con nota del 12 aprile 2019;

Considerato che dall'esame della relazione e dall'attività istruttoria svolta ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non sono emerse gravi irregolarità contabili di cui all'art. 148-bis, comma 3, del Tuel;

Ritenuto, pertanto, di deferire le conclusioni alla definitiva pronuncia della Sezione;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 17 del 15 aprile 2019 con la quale è stata convocata la Sezione per la camera di consiglio del 16 aprile 2019;

Udito nella camera di consiglio il relatore;

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 attribuisce alle sezioni regionali della Corte dei conti una tipologia di controllo avente ad oggetto i bilanci di previsione ed i rendiconti degli enti locali. Tale controllo si svolge sulla base di relazioni - redatte in conformità alle linee guida approvate in sede centrale - nelle quali gli organi di revisione danno conto del rispetto dei vincoli di finanza pubblica ed evidenziano eventuali irregolarità contabili o finanziarie in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Detto controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, si affianca, completandolo, al controllo sulla gestione in senso stretto che concerne l'azione amministrativa nel suo complesso. Oggetto del controllo ex art. 1, comma 166, l. n. 266/2005 (Corte cost. 7 giugno 2007, n. 179 e 9 febbraio 2011, n. 37) sono gli aspetti di natura finanziaria, la struttura e la gestione del bilancio.

L'art. 148-*bis* del Tuel, inserito dall'art. 3, comma 1, lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha ulteriormente potenziato la vigilanza sull'adozione delle misure correttive prevedendo che *"l'accertamento, da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spesa, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria."*

Tanto l'adozione di specifiche pronunce di grave irregolarità contabile, quanto la segnalazione di irregolarità non gravi ovvero di sintomi di criticità, hanno lo scopo di riferire all'organo elettivo e di dare impulso alle opportune misure correttive, la cui congruità potrà essere valutata dalla Sezione nell'ambito del controllo sull'intero ciclo di bilancio.

In tale quadro legislativo, l'articolo 6, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, ha rafforzato il controllo reso dalla Corte dei conti, stabilendo che, qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo emergano *"comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario"* e lo stesso ente non abbia adottato le necessarie misure correttive, la sezione regionale competente, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica (c.d. *dissesto guidato*). Come precisato dalla Sezione delle autonomie (deliberazione



2/AUT/2012/QMIG), l'articolo 6, comma 2, del d.lgs. citato conferma le attribuzioni intestate alle sezioni regionali di controllo le quali, una volta riscontrate le gravi criticità nella tenuta degli equilibri di bilancio da parte dell'ente, tali da provocarne il dissesto, non si limitano a vigilare sull'adozione delle misure correttive tempestivamente proposte, come già previsto dall'articolo 1, comma 168, l. n. 266/2005, bensì accertano il loro adempimento entro un termine determinato dalle sezioni stesse (punto n. 4 della deliberazione).

DELIBERA

dalla relazione dell'Organo di revisione della Provincia di PARMA (PR) sul rendiconto 2016 e dall'esito dell'attività istruttoria svolta non emergono gravi irregolarità contabili.

La Sezione, avvertendo che l'assenza di rilievi su ulteriori profili non considerati in sede di esame non può essere ritenuta implicita valutazione positiva degli stessi, segnala la presenza delle seguenti criticità, riscontrate sulla base del questionario e dell'attività istruttoria, che vanno attentamente vagliate nella futura gestione del bilancio.

Determinazione della giacenza vincolata – principio applicato (10.6) d.lgs. n.118/2011

Con riferimento alla mancata determinazione della giacenza vincolata al 1° gennaio 2016, così come risulta dal questionario, il Presidente del collegio dei revisori ha precisato che *"la giacenza vincolata al 31/12/2014 e al 31/12/2015, è quella risultante dalla situazione di cassa della tesoreria ma non rideterminata in base al principio applicato della contabilità finanziaria approvato con d.lgs. n. 118/2011"*, facendo altresì presente che *"La giacenza vincolata definita con determinazione del Responsabile finanziario, sulla base del principio applicato della contabilità finanziaria (punto 10.6) approvato con d.lgs. n. 118/2011 è stata determinata con atto del Responsabile finanziario n. 48 del 2017, con riferimento al fondo cassa risultante al 31/12/2016"*.

La Sezione valuta positivamente l'avvenuto adeguamento, sia pure tardivo, e, come già rappresentato nella deliberazione n.119/2017/PRSE relativa al rendiconto 2014 e Bilancio di previsione 2015, raccomanda il rispetto dei principi contabili nella rappresentazione della composizione della cassa nelle sue componenti vincolate.

Mancanza di un sistema informativo che consenta di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente locale e le società

partecipate

Dall'esame del questionario sul rendiconto 2016 risulta che la Provincia non dispone di un sistema informativo che consenta di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'ente e le proprie società partecipate. In risposta alla richiesta di chiarimenti istruttori il Presidente del collegio dei revisori ha precisato che *"L'Ente non dispone di un software integrato con la contabilità finanziaria di gestione dei rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue società partecipate, tuttavia il sistema informativo di contabilità finanziaria ed economica dell'Ente ha consentito di rilevare correttamente i rapporti finanziari economici e patrimoniali tra l'Ente e le proprie società partecipate, consentendo anche la scomposizione dei rapporti nelle loro componenti elementari (causali dei flussi finanziari, economici e patrimoniali)"*.

La Sezione rileva come gli enti siano tenuti a definire, secondo standard qualitativi e quantitativi, gli obiettivi gestionali a cui devono tendere le società partecipate e ad organizzare un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e le società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. La finalità è quella di effettuare un compiuto monitoraggio periodico sull'andamento delle società partecipate, analizzando gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati, per individuare le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente come previsto dall'articolo 147-*quater*, commi 1-3, d.lgs. n. 267/2000, con la gradualità di applicazione stabilita dall'art. 147-*quater*, comma 5 (deliberazione Sezione delle Autonomie n. 27/SEZAUT/2017/FRG).



Rapporti finanziari tra la Provincia e gli Organismi partecipati

Dalle risposte riportate nel questionario risulta che è stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati (art. 11, c. 6, lett. j, del d.lgs n. 118/2011) e che la stessa è stata corredata dell'asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo. Tuttavia, dalla lettura della relazione dell'Organo di revisione è emerso che la società Terme di Salsomaggiore e Tabiano Spa non aveva ancora ottemperato all'obbligo.

In sede di istruttoria, la risposta dell'attuale Presidente del Collegio dei Revisori ha evidenziato che la situazione aggiornata al 31 dicembre 2017 comprende anche la posizione creditoria della Società terme di Salsomaggiore e

Tabiano Spa (in liquidazione) verso l'Ente e che non risulta pervenuta l'asseverazione della società Soprip spa (in liquidazione).

La Sezione deve sottolineare come l'adempimento tempestivo in questione riguardi i rapporti con tutti gli enti strumentali e le società controllate e partecipate dall'Ente e che l'attendibilità delle risultanze contabili è necessariamente condizionata al positivo esito della conciliazione di tutte le relative partite di credito/debito.

Tutto ciò premesso, la Sezione

INVITA L'ENTE

alla corretta gestione del bilancio e degli adempimenti previsti in relazione alle criticità evidenziate;

INVITA L'ORGANO DI REVISIONE

A vigilare sull'effettivo superamento delle criticità riscontrate onde assicurare la regolarità contabile, finanziaria ed economico-patrimoniale della gestione dell'Ente per il rispetto degli equilibri di bilancio e della normativa;

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te., al Consiglio provinciale, al Presidente e all'Organo di revisione della Provincia di PARMA;

che l'originale della presente pronuncia resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.


Rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet istituzionale dell'Ente, ai sensi degli articoli 2 e 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato in Bologna, nella camera di consiglio del 16 aprile 2019.

Il relatore
(Massimo Romano)



Il presidente
(Marco Pieroni)



Depositata in segreteria il 16 aprile 2019

Il direttore di segreteria

(Rosella Broccoli)

